



REGOLAMENTO PER LO SVOGLIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nel rispetto di quanto descritto dall'art. 29 comma quinto del regolamento didattico d'Ateneo e dall'art. 10 del regolamento degli studenti, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di profitto e delle prove di idoneità previsti per i corsi di laurea e Corsi di Laurea Magistrale.
2. Stante l'esigenza di garantire l'uniformità procedurale, la disciplina dettata dal TITOLO I del presente regolamento non è derogabile da parte dei singoli Regolamenti del Corso di Studi (di seguito RCS); la disciplina dettata dal TITOLO II può essere derogata/integrata dai singoli RCS, nei limiti indicati nel medesimo TITOLO II.
3. Il Titolo I e il Titolo II del presente regolamento non si applicano ai casi in cui (in applicazione della normativa statale e a seguito di valutazione svolta dall'apposita Commissione dell'Ateneo relativa a comprovate condizioni di disabilità e DSA) lo studente abbia diritto a svolgere gli esami di profitto mediante modalità diversa rispetto a quella descritta nel presente regolamento.
4. Il CTO, con propria delibera motivata, anche a seguito di iniziativa promossa dagli organi competenti del Consiglio del Corso di Studi, può deliberare discipline differenziate per singoli insegnamenti, espressamente identificati.

TITOLO I – DISCIPLINA UNIFORME

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'esame

1. L'esame si svolge in modalità scritta e/o orale con le modalità descritte nel presente regolamento.
2. Lo studente, all'atto della prenotazione, che dovrà essere effettuata mediante sistema di prenotazione in piattaforma entro e non oltre le ore 24 del mercoledì antecedente la settimana di svolgimento della prova scritta, effettua la scelta circa la sede universitaria presso la quale intende sostenere l'esame di profitto ed è tenuto a prendere nota della data di svolgimento della prova scritta e della successiva prova orale.
3. Per ciascuna sessione lo studente può prenotarsi fino a un massimo di due esami.
4. Durante il primo anno del corso di studi lo studente sosterrà obbligatoriamente almeno un esame presso la sede centrale di Novedrate.
5. Salvo quanto indicato ai commi terzo e quarto dell'articolo 1, in nessun caso lo studente può essere ammesso a sostenere la prova in una modalità diversa rispetto a quella indicata nel presente regolamento.

Art. 3 – Struttura dell'esame

1. L'esame di profitto può essere articolato in due fasi: prova scritta e prova orale.
2. Le due prove d'esame possono svolgersi nello stesso giorno o in giorni differenti secondo il calendario della singola sessione.
3. La prova orale sarà comunque successiva alla prova scritta.
4. Lo studente che alla prova scritta consegue una votazione pari o superiore a 18/30, se non diversamente previsto dai singoli Regolamenti di CdS, può decidere di non svolgere la



successiva prova orale; in tal caso la valutazione finale coinciderà con la valutazione conseguita nella prova scritta più, se previsto, eventualmente il punteggio delle prove di verifica in itinere, secondo quanto stabilito dall'Art. 7 del presente regolamento.

5. **Prova orale integrativa:** lo studente che alla prova scritta consegue una votazione pari o superiore a 16/30 può decidere di svolgere la successiva prova orale, la quale assume una natura integrativa e non sommativa; pertanto la votazione finale potrà essere superiore, coincidere o essere inferiore rispetto a quella conseguita nella prova che, quindi, costituisce elemento di valutazione e non vincolo per il docente.

Lo studente, a seguito della pubblicazione dell'esito, può richiedere di sostenere la successiva prova orale integrativa inviando una mail alla segreteria del polo di riferimento, che gli comunicherà data, orario e sede in cui si svolgerà la prova orale integrativa.

6. **Prova orale sostitutiva:** è facoltà dello studente non sostenere la prova scritta e presentarsi nel luogo e ora stabilito per la prova orale; in tal caso la prova orale avrà natura valutativa e sarà condotta in modo da verificare anche gli aspetti disciplinari previsti dalla prova scritta.

Lo studente che intende avvalersi della facoltà di sostenere la prova orale sostitutiva è tenuto entro la scadenza delle prenotazioni, oltre che ad effettuare la regolare iscrizione all'esame tramite la piattaforma, ad inviare alla segreteria del polo di riferimento una mail con la quale dichiara la propria intenzione di non sostenere la prova scritta al fine di sostenere esclusivamente la prova orale.

7. Lo studente che non si presenta alla prova scritta e che non ha inviato la comunicazione di cui al comma precedente ovvero l'abbia inviata successivamente al termine ivi indicato, verrà considerato, anche ai fini del pagamento dei diritti di segreteria, assente e in nessun caso potrà essere ammesso alla prova orale.

Art. 4 – Svolgimento della prova scritta

1. Sono ammessi alla prova d'esame esclusivamente gli studenti che:

- a) risultino iscritti alla relativa sessione d'esame, che abbiano versato i previsti diritti di segreteria,
- b) non abbiano inviato la comunicazione di cui al comma sesto del precedente articolo,
- c) abbiano svolto tutte le attività didattiche previste in piattaforma, con particolare riferimento al download di tutte le lezioni del corso, almeno entro le 48 ore antecedenti la data dell'esame,
- d) se previste come obbligatorie, abbiano svolto le eventuali attività didattiche e/o esercitazioni.

2. In nessun caso uno studente può sostenere la prova scritta presso una sede diversa rispetto a quella indicata all'atto della prenotazione.

3. La prova d'esame viene svolta presso ciascuna sede, nell'ora indicata dal calendario degli appelli.

4. Lo studente che non consegna il compito al termine della prova d'esame, o abbandoni l'aula d'esame, viene considerato ritirato.

5. Lo studente che viene sorpreso a copiare, o a utilizzare materiale didattico non consentito, o a utilizzare qualsiasi strumento tecnologico per comunicare o ricevere indicazioni, è passibile, dopo un eventuale richiamo verbale da parte del Segretario d'aula/Cultore/Docente, di una annotazione sul verbale e può essere allontanato dall'aula con conseguente ritiro del compito e



annullamento della prova: resta ferma la possibilità di richiedere l'adozione di provvedimenti disciplinari. Il Docente, a seguito dell'annotazione, potrà inserire come esito "ritirato". Pertanto, è richiesto al candidato di non introdurre in aula tablet, smartphone, ecc.

6. Il disposto dal presente articolo si applica sia agli esami di profitto che alle prove d'idoneità.

Art. 5 – Valutazione della prova scritta e pubblicazione dell'esito

1. La valutazione della prova scritta sarà comunicata allo studente partecipante secondo le seguenti tempistiche:

- a) con esclusivo riferimento alla prova d'esame svolta presso le sedi di Novedrate e Roma, l'esito della prova scritta verrà comunicato il giorno stesso dello svolgimento della medesima, mediante comunicazione diretta, oltre che con le modalità descritte al successivo punto b);
- b) con riferimento alla prova d'esame svolta presso una sede diversa rispetto a quelle indicate nel precedente punto a), l'esito della prova scritta verrà comunicato entro i 7 giorni successivi, mediante pubblicazione nella pagina personale dello studente nella sezione "esami – bacheca esiti".

2. Qualora lo studente abbia sostenuto la valutazione orale dopo la pubblicazione degli esiti, quest'ultimi verranno, a cura del docente, rettificati in base alla eventuale diversa votazione conseguita dallo studente a seguito della prova orale; qualora invece lo studente abbia sostenuto la valutazione orale prima della pubblicazione degli esiti, quest'ultimi saranno comprensivi dell'ulteriore fase di valutazione costituita dalla prova orale.

3. A seguito della pubblicazione degli esiti, lo studente potrà richiedere al docente di ottenere informazioni circa la valutazione conseguita. Il docente, a seguito della richiesta dello studente, è tenuto a concordare un incontro in Ufficio Virtuale, al fine di fornire i chiarimenti in ordine allo svolgimento della prova.

4. Il disposto dal presente articolo si applica sia agli esami di profitto che alle prove d'idoneità.

Art. 6 – Svolgimento della prova orale

1. Sono ammessi alla prova d'esame esclusivamente gli studenti che, alternativamente:

- a) soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - a.1: abbiano richiesto di volere sostenere la successiva prova orale integrativa secondo le modalità del comma quinto dell'articolo 3,
 - a.2: abbiano effettivamente sostenuto la prova scritta conseguendo una votazione pari o superiore a 16/30, se già pubblicata,
 - a.3: abbiano rifiutato la valutazione relativa alla prova scritta.
- b) soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - b.1: risultino validamente prenotati per quella sede/esame/sessione,
 - b.2: non abbiano svolto, neanche parzialmente, la prova scritta,
 - b.3: abbiano validamente inviato la comunicazione di cui al comma sesto dell'articolo 3.

2. La prova orale nelle sedi diverse da quelle di Novedrate e di Roma si svolge mediante l'uso di strumenti di comunicazione telematica audio video.

3. Fermo restando l'obbligo degli studenti di essere presenti all'ora indicata per lo svolgimento della prova orale, l'orario dell'effettiva valutazione dipende dal numero di studenti ammessi alla prova medesima.



4. Qualora ve ne sia la necessità, il docente può chiedere autorizzazione alla Segreteria Generale di Novedrate di fissare un'ulteriore data entro la medesima sessione in cui svolgere gli esami orali in collegamento telematico da una sede universitaria.

Art. 7 – Adempimenti successivi allo svolgimento della prova d'esame

1. L'avvenuta pubblicazione degli esiti verrà comunicata a mezzo mail.
2. La votazione conseguita, se pari o superiore a 18/30, verrà considerata accettata e quindi acquisita nella carriera dello studente decorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente senza che occorra alcun intervento/comunicazione dello studente.
3. Lo studente che intende rifiutare la votazione conseguita e/o chiedere di sostenere l'esame integrativo ai sensi del presente regolamento, è tenuto a rifiutare la votazione **ESCLUSIVAMENTE** attraverso la procedura presente nella pagina personale dello studente nella sezione "esami – bacheca esiti" entro il medesimo termine di 15 giorni.

Art. 8 – Prove di verifica in itinere

1. Qualora, con riferimento al singolo insegnamento, siano previste, ai sensi e in conformità a quanto previsto dai commi da 6 a 9 dell'art. 29 del regolamento didattico, delle verifiche in itinere valide ai fini della valutazione complessiva, queste verranno tenute in considerazione ai fini dell'esito dell'esame in base ai criteri stabiliti dal docente, resi noti nella scheda corso e/o nelle lezioni presenti nella piattaforma didattica e comunque conformi ai principi generali descritti al comma successivo.
2. Le prove in itinere devono rispondere ai seguenti principi generali:
 - a) la prova in itinere deve consistere in un'attività svolta dallo studente alla quale consegua una valutazione individuale effettuata dal docente;
 - b) non costituiscono prove in itinere la mera partecipazione ad attività che non prevedano alcuna forma di verifica individuale;
 - c) il docente definisce, indicandoli nella scheda corso, i criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio nonché il numero massimo di punti conseguibili che, in ogni caso, non potrà essere superiore a cinque;
 - d) il docente, indicandolo espressamente nella scheda corso, può prevedere che la partecipazione alla prova in itinere sia obbligatoria e propedeutica al sostenimento dell'esame di profitto;
 - e) il docente, indicandolo espressamente nella scheda corso, può prevedere che lo studente possa sostenere più volte la medesima prova in itinere, in questo caso il punteggio valido ai fini della votazione finale sarà quello conseguito nell'ultima verifica in itinere svolta;
 - f) il docente, indicandolo espressamente nella scheda corso, può prevedere diverse prove in itinere, in questo caso, dovrà definire anche il punteggio massimo di ciascuna prova; la somma dei punteggi massimi non potrà in nessun caso essere superiore a 5.



TITOLO II – PRINCIPI GENERALI E LIMITI ALLA DEROGABILITA'

Art. 9 - Struttura della prova scritta

1. La prova scritta si compone di 21 domande a risposta chiusa e 3 domande a risposta aperta o a risposta sintetica e/o di esercizi.
2. Le domande a risposta chiusa presenteranno allo studente quattro alternative, una sola delle quali corretta; la risposta corretta vale un punto, la risposta assente o sbagliata vale zero punti.
3. Le domande a risposta aperta valgono da 0 a 3 punti, dove zero è la risposta errata o assente o comunque priva di rielaborazione personale dei contenuti e 3 è la risposta corretta, esaustiva, completa e frutto di rielaborazione personale.
4. Salvo il caso descritto dal comma successivo, la valutazione dello scritto si basa sul valore dei punteggi conseguiti ai sensi dei commi precedenti.
5. Nell'esclusivo caso in cui lo studente consegua all'esame scritto una votazione pari o superiore a 18, qualora il singolo insegnamento lo preveda, ai sensi del precedente articolo 8, delle prove di verifica in itinere, il punteggio eventualmente conseguito in dette prove si somma alla votazione attribuita a seguito della prova scritta.
6. I RCS possono prevedere che la valutazione di profitto di alcuni insegnamenti debba essere effettuata esclusivamente in forma orale; in tal caso:
 - a. il Docente titolare dell'insegnamento è tenuto a darne evidenza nella scheda del corso,
 - b. lo studente, per essere ammesso all'esame, è tenuto a presentare la dichiarazione prevista al comma sesto dell'articolo 3 e presentandosi nel giorno/ora previsto per la prova orale e senza sostenere il previo esame scritto.

Art. 10 - Svolgimento della prova scritta - durata

1. La durata della prova scritta non può essere inferiore a 60 minuti.
2. I RCS possono definire, anche per singoli insegnamenti, o lasciando espressa facoltà di scelta al docente, una durata diversa, ma comunque non superiore ai 90 minuti.
3. Qualora il RCS consenta, anche per singoli insegnamenti, una durata superiore ai 60 minuti, ovvero lasci facoltà di scelta in tal senso al docente, dovrà prevedere una dettagliata disciplina dell'attività d'aula (ad es. uscite dall'aula e rientri).
4. In caso di deroga della durata di cui al comma primo, il docente dovrà indicare nella scheda corso la differente durata della prova d'esame.
5. La durata della prova d'esame definita in via generale, ai sensi del primo comma o a seguito di deroga ai sensi dei comma secondo e terzo, dovrà essere mantenuta per l'intero anno accademico.

Art. 11 - Svolgimento della prova scritta – ammissione in ritardo

1. Lo studente che si presenta in aula successivamente all'inizio della prova d'esame NON può essere ammesso e verrà considerato assente.
2. I RCS possono derogare, anche per singoli insegnamenti, a quanto disposto al primo comma, nell'esclusivo caso in cui preveda che la valutazione avvenga mediante prove dal contenuto diverso.

**Art. 12 - Svolgimento della prova scritta – materiale didattico utilizzabile**

1. Durante lo svolgimento della prova scritta non è ammesso l'uso o la consultazione di alcun materiale didattico.
2. I RCS possono derogare, anche per singoli insegnamenti, a quanto disposto al primo comma.
3. Il singolo docente, anche in assenza di espressa indicazione nel RCS ed esplicitando la propria scelta nella scheda del corso, può derogare a quanto disposto al primo comma.

TITOLO III ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO E DISCIPLINA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 13 – Iscrizione agli esami di profitto

1. L'iscrizione agli esami di profitto è subordinata al versamento di un importo a titolo di diritti di segreteria, di seguito "diritti".
2. I diritti sono dovuti per ciascun esame e sono differenziati a seconda della Sede ove si svolge l'esame:
 - a) Novedrate: € 20,
 - b) Roma: € 40,
 - c) Tutte le altre Sedi d'esame: € 60.

Art. 14 - Versamento dei diritti di segreteria

1. Il versamento dei diritti deve essere effettuato prima della prenotazione all'esame; qualora per qualsiasi motivo lo studente effettui la prenotazione in assenza del pagamento, la validità della prenotazione, nonché l'ammissibilità all'esame resta subordinata all'effettivo pagamento.

Art. 15 – Casi particolari: mancato esito positivo e cancellazione della prenotazione

1. Lo studente che abbia versato i diritti relativamente a un esame, che partecipi all'appello senza conseguire un esito positivo, potrà, senza versare nuovamente i diritti, prenotarsi, fino a un massimo di due ulteriori volte, al medesimo esame, entro i 12 mesi solari successivi rispetto alla data di pagamento dei diritti di segreteria.
2. Lo studente che abbia versato i diritti relativamente a un esame, che cancelli la propria prenotazione nel rispetto di quanto previsto al comma successivo, potrà, senza versare nuovamente i diritti, prenotarsi, fino a un massimo di tre ulteriori volte, al medesimo esame, entro i 12 mesi solari successivi rispetto alla data di pagamento dei diritti di segreteria.
3. Al fine di vedersi riconosciuto il beneficio di cui al comma precedente, lo studente è tenuto, in ogni caso, a cancellare la prenotazione entro le ore 24:00 del mercoledì della settimana antecedente alla settimana nel quale è calendarizzato l'esame.
4. Nessun beneficio verrà riconosciuto e, pertanto, lo studente sarà tenuto a versare nuovamente l'importo dei diritti di segreteria, qualora il medesimo:
 - a) non cancelli la prenotazione entro il termine indicato nel presente comma,
 - b) cancelli la prenotazione successivamente al termine indicato nel presente comma,
 - c) non si presenti all'esame per qualsiasi motivo, ivi compresa la giusta causa,
 - d) abbia inviato la comunicazione di cui al comma quinto e sesto dell'articolo 3 e, per qualsiasi motivo, ivi compresa la giusta causa, non si presenti alla prova orale integrativa o sostitutiva.



H I C E T N U N C

e-CAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno della seconda sessione d'esami dell'a.a. 2019/2020.

Art. 17 - Modifiche regolamentari

1. Ferma restando l'applicabilità del presente regolamento a far tempo dal termine indicato all'articolo precedente, gli organi competenti dei singoli corsi di studio sono tenuti a modificare i propri RCS, recependo quanto disposto dal presente regolamento e disponendo eventuali deroghe nei limiti di quanto consentito dal TITOLO II.

Art. 18 – Frequenza delle sessioni d'esame

1. Nel corso di ciascun anno accademico sono previste 7 sessioni d'esame di cui una svolta solo presso sedi di Novedrate e Roma.
2. Presso le sedi istituite dall'aa. 2018/2019 si svolgeranno solo due sessioni d'esame per anno accademico.